



ESTRATTO DELLA SEDUTA DEL 10/02/2010

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n. 2 del 10/02/2010

Oggetto: Approvazione indirizzi in materia di incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell'Agenzia Regionale di Sanità.

Presenti i consiglieri:

Giovanni Barbagli (Presidente), Allasia Gioachino, Biancalani Luigi, Palumbo Pasquale, Pasquali Luciano, Persiani Niccolò, Rontani Paolo

Assenti giustificati i consiglieri:

Naldoni Simone, Biggeri Annibale

E' presente:

- il Direttore dell'ARS: Dott.ssa Laura Tramonti

Dirigente Responsabile: Direttore

Estensore: Daniele Lachi

Pubblicazione su B.U.R.T.: Atto non soggetto a pubblicazione

ALLEGATI n. 1

Strutture interessate:

DIREZIONE

OSSERVATORI

SETTORI: tutti

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Il Direttore (Dott.ssa Laura Tramonti)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto il regolamento di contabilità dell'ARS approvato con propria deliberazione n. 59 del 18/12/2008;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 7, commi 6 e 6-bis;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 48 del 25 gennaio 2010 avente ad oggetto "*Approvazione Approvazione della direttiva in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative attribuiti dalle direzioni generali della Giunta regionale*" e nello specifico il punto 5 relativo alle indicazioni per gli enti strumentali;

Vista la Deliberazione Giunta Regionale n. 34 del 26 gennaio 2009 "*Prime indicazioni ad ARPAT, ARS ed IRPET in materia di personale*" e successivi integrazioni;

Richiamata la propria deliberazione n. 28 del 15 giugno 2009 con il quale si è provveduto ad approvare il "*Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza*";

Ritenuto opportuno prevedere specifiche indicazioni finalizzate ad una complessiva gestione e programmazione degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell'Agenzia Regionale di Sanità;

Ritenuto di dover approvare la direttiva di cui all'allegato A;

Visto il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnico- amministrativa del presente atto;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, gli "Indirizzi in materia di incarichi individuali di collaborazione e consulenza attribuiti dalle strutture dell'Agenzia Regionale di Sanità" di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato ai dirigenti dell'Agenzia di attenersi alle indicazioni contenute nell'allegato A;
3. di assicurare, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante:
 - a) inserimento nella sezione "Atti amministrativi" sul sito web dell'ARS (www.arsanita.toscana.it);
 - b) affissione all'Albo dei provvedimenti dell'Agenzia.

Il Direttore
D.ssa Laura Tramonti

Il Presidente
Dott. Giovanni Barbagli

**INDIRIZZI IN MATERIA DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA
ATTRIBUITI DALLE STRUTTURE DELL'AGENZIA REGIONALE DI SANITÀ**

1. QUADRO DI RIFERIMENTO

L'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificato dall'art.32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'articolo 3 comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, dall'articolo 46 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 22 comma 2 della L. 18 giugno 2009, n. 69 e dall'articolo 17 comma 27 D.L. 1° luglio 2009, n. 78, come modificato dalla relativa legge di conversione L. 3 agosto 2009, n. 102) così recita:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. 6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”

Nel contesto normativo sopra individuato, l'Agenzia Regionale di Sanità trova una propria specificità per un duplice aspetto: è ente strumentale della Regione Toscana, da questa ordinato con propria legge, ed è organismo equiparato ad ente di ricerca. L'Agenzia, che, in quanto ente strumentale della Regione Toscana, appartiene al comparto Regioni - Autonomie locali - è organismo equiparato agli enti di ricerca con specifico riguardo al conferimento di incarichi di consulenza. Tale equiparazione è formalmente disposta dalle deliberazioni della Giunta regionale in materia di incarichi e collaborazioni coordinate e continuative, ultima delle quali la deliberazione n. 48 del 25/01/2010. Tale direttiva infatti

si applica alle agenzie ed agli enti regionali, ad esclusione appunto dell'ARS e dell'IRPET, in quanto enti che svolgono istituzionalmente attività di ricerca.

Riguardo però al conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n.34 del 26/01/2009 "*Prime indicazioni ad ARPAT, ARS ed IRPET in materia di personale*" e successive modifiche ed integrazioni, nell'impartire specifici indirizzi all'Agenzia in ordine alle politiche di personale per il periodo 2009-2011, vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2009, di procedere all'attivazione di nuovi incarichi ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Dal punto di vista della spesa, non sussistono al momento vincoli specifici in materia di conferimento di incarichi; il controllo della spesa per incarichi professionali, di consulenza, studio e ricerca è disposto ordinariamente al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Riguardo il controllo sugli atti, alla luce di quanto esplicitamente riaffermato dalla Sezione Regionale di Controllo per la Toscana della Corte dei Conti, vi è l'obbligo dell'invio alla medesima Sezione regionale di tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, o di autorizzazione della relativa spesa, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, per importi di corrispettivo pari o superiori a €. 5.000,00.

2. PRESUPPOSTI GIURIDICI PER L'ATTIVAZIONE DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA, STUDIO E RICERCA

Sono di seguito individuati i requisiti per il conferimento degli incarichi di consulenza, studio e ricerca presso l'ARS, al cui rispetto sono chiamati i soggetti competenti al conferimento, specificamente i dirigenti dell'Agenzia.

Le condizioni necessarie per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione e consulenza sono le seguenti:

- A. rispondenza dell'incarico ai compiti ed alle funzioni dell'ARS;
- B. esigenza di conseguire obiettivi individuati nell'ambito di progetti specifici e determinati;
- C. necessità di acquisire risorse caratterizzate da alto contenuto di professionalità;
- D. impossibilità per l'Agenzia di avvalersi all'interno della propria organizzazione di figure professionali idonee allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, da verificare attraverso una reale ricognizione;
- E. temporaneità dell'incarico;
- F. individuazione dei soggetti cui conferire l'incarico nei modi disposti dalla normativa in materia e sulla base della disciplina dettata dal Consiglio di Amministrazione dell'ARS (C.d.A.).

Di seguito sono riportate specifiche indicazioni relativamente ai predetti punti.

- A. I compiti e le funzioni dell'ARS sono quelli individuati dalla legge istitutiva e trovano specifica espressione nelle linee strategiche assunte dal Consiglio di Amministrazione attraverso l'approvazione degli atti fondamentali (bilanci e programma di attività). A tali documenti di programmazione occorre quindi riferire i progetti e le attività che formano oggetto del conferimento degli incarichi. Non deve in ogni caso configurarsi alcuna ipotesi di esternalizzazione di attività, intendendo il conferimento dell'incarico individuale di collaborazione e consulenza come strumento di supporto alle strutture scientifiche.
- B. Il conferimento di incarichi deve essere correlato ad obiettivi specifici e predefiniti, il cui conseguimento avviene mediante la realizzazione di programmi di ricerca, di progetti o di fasi di progetto, ovvero di attività di studio e di consulenza correlate alla soluzione, ovvero all'espressione di pareri e valutazioni, riguardo specifiche questioni. Il conferimento di incarichi può avvenire quindi **esclusivamente** con l'utilizzo di finanziamenti aggiuntivi al Fondo Ordinario dell'Ente, derivanti dall'assegnazione di progetti/attività commerciali, che hanno acquisito il parere positivo espresso dallo stesso C.d.A., in sede di presentazione della proposta di progetto/attività commerciale da parte dei dirigenti promotori prima della trasmissione ufficiale ai soggetti terzi finanziatori.
- C. La sussistenza di alta professionalità deve essere accertata mediante la verifica di alcuni requisiti, quali i titoli di studio e formazione posseduti, l'esperienza professionale specifica rispetto all'oggetto dell'incarico di durata adeguata al livello di specializzazione richiesto, l'iscrizione a ordini o albi professionali.
- D. L'accertamento dell'assenza di risorse professionali interne all'Agenzia, è svolto dal dirigente conferente l'incarico, con riferimento all'indisponibilità di dipendenti con profilo professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. L'indisponibilità si verifica:
 - 1. sia in assenza assoluta di personale in possesso dei necessari profili professionali;

2. sia nel caso in cui il personale inquadrato nei suddetti profili sia insufficiente a coprire le esigenze dell'Ente, tenuto conto delle attività incluse nel programma d'attività; la valutazione di indisponibilità del personale deve essere accompagnata dall'accertamento dell'impossibilità o inefficacia, con riferimento all'attività oggetto dell'incarico ed ai tempi di sua realizzazione, di attivare procedure di reclutamento di personale a tempo determinato.¹
- E. La durata dell'incarico, che deve essere espressamente predeterminata, deve intendersi **strettamente connessa** all'esecuzione del progetto o della specifica attività a cui si riferisce l'incarico. Si intende pertanto che l'incarico possa avere una durata massima corrispondente a quella del progetto/attività commerciale di riferimento. La durata dell'incarico originariamente stabilita può essere prolungata, nella forma di novazione del contratto, in caso di proroga formale del progetto/attività commerciale, per un periodo non superiore al 50% della durata dell'incarico originario, fatti salvi casi eccezionali da sottoporre all'attenzione del C.d.A. in funzione del perseguimento del massimo livello di efficacia e di efficienza nell'esecuzione delle attività.
- F. Riguardo alle modalità di scelta dei soggetti cui conferire gli incarichi individuali di collaborazione e consulenza, le procedure comparative sono regolate da specifica disciplina disposta dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 28 del 15 giugno 2009 "Disciplinare delle procedure di conferimento degli incarichi individuali di collaborazione e consulenza", in conformità di quanto stabilito all'art. 7 comma 6-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009 n.150, di attuazione della Legge n.15 del 4 marzo 2009. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6 -6 bis dell'art. 7 del d.lgs. 165/2001 e ss.mm. i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, e pertanto per il conferimento dei relativi incarichi non devono essere attivate le richiamate procedure comparative.

3. PROGRAMMAZIONE DEGLI INCARICHI

Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente il numero massimo di incarichi individuali di collaborazione e consulenza, sentiti i dirigenti dell'Agenzia.

Per consentire al C.d.A. di determinare il limite sopra individuato, i dirigenti dell'Agenzia, dovranno aver effettuato anche una reale ricognizione dell'impossibilità o inefficacia dell'utilizzo della rete dei rapporti convenzionali instaurati con altri soggetti pubblici o privati.

Per l'anno 2010, il numero massimo di incarichi individuali (attivi contemporaneamente), non potrà essere superiore al 15% di tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010. In tale numero devono essere ricompresi gli incarichi vigenti alla data di approvazione della presente direttiva. Ciascun incarico dovrà essere riferito ad un solo progetto/attività commerciale; non è di fatto consentito che un incarico corrisponda dal punto di vista del finanziamento a più progetti né che allo stesso soggetto siano conferiti in contemporanea più incarichi.

4. DEROGHE

Con riferimento al presupposto della verifica della indisponibilità di personale con profili professionali idonei allo svolgimento degli incarichi, questa può essere omessa nei seguenti casi:

1. acquisizione di contributi scientifici di rilevante livello, nell'ambito dell'esecuzione di specifiche attività di ricerca o di programmi di formazione ed aggiornamento interni od esterni (seminari, convegni, ecc.);
2. incarichi di docenza, in quanto tale attività non rientra in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente; in tal caso, la procedura comparativa disciplinata in conformità a quanto disposto all'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere omessa;
3. incarichi conferiti al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Medico competente, Responsabile del Servizio per Prevenzione e la Protezione), in quanto tali attività non rientrano in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente;
4. incarichi correlati all'esecuzione di attività proprie degli "uffici tecnici" (adempimenti tecnici e amministrativi concernenti il patrimonio aziendale), in quanto attività specialistiche che non rientrano in alcuna delle mansioni dei profili professionali del personale dell'Ente;

Gli incarichi oggetto del presente punto sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla percentuale di riferimento sopra richiamata.

¹ Ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.34 del 26 gennaio 2009 "Prime indicazioni ad Arpat, Ars ed Irpet in materia di personale" e ss.mm.